



A.I.M.M.F.

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

MENO INTEGRATI E PIÙ VULNERABILI: IL FUTURO RISERVATO AI MINORENNI STRANIERI SOLI

Con le nuove disposizioni contenute nel Disegno di legge nei giorni scorsi depositato al Senato si determina una seria riduzione delle tutele e della qualità delle misure di accoglienza per i minorenni stranieri soli.

LA RIDUZIONE DELLA DURATA DEL PROSEGUITO AMMINISTRATIVO

La possibilità di assicurare la continuità dei percorsi di integrazione dei minori soli sino al ventunesimo anno di età viene ridotta di due anni e quindi non potrà protrarsi oltre il compimento del diciannovesimo anno.

L'automatismo riduce sensibilmente la possibilità di portare avanti percorsi di integrazione, già avviati con risultati positivi ma non completati, sia per la ristrettezza dei tempi (quasi l'80% dei minorenni che arrivano in Italia sono ultrasedicenni), sia per la difficoltà di superare, nel tempo disponibile, gli esiti dei traumi gravi che molti minorenni hanno sofferto nel paese di origine prima della partenza o durante il loro percorso migratorio.

Non ci sono ragioni economiche che possano motivare questa scelta, non si è in presenza di emergenze o afflussi straordinari, al contrario, nell'ultimo biennio (dicembre 2023 – dicembre 2025) si è registrata una significativa riduzione delle presenze dei minori accolti pari al 26,76 %.

La modifica proposta avrebbe di fatto effetti criminogeni perché esporrebbe, soprattutto i soggetti più vulnerabili, si pensi alle giovani donne, al rischio della precarietà e persino ai tentativi di reclutamento o sfruttamento da parte di ambienti criminali.

LA QUALITÀ DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA

Sarebbero necessarie non modifiche normative, ma interventi di amministrazione attiva, in particolare attraverso il potenziamento e una più equilibrata distribuzione territoriale del sistema di accoglienza.

In direzione contraria si pone invece la previsione introdotta nell'ottobre 2023 che consente l'accoglienza dei minori, se ultrasedicenni, in aree separate all'interno dei centri destinati agli adulti, per un periodo che può arrivare ai cinque mesi.

Questa disposizione va superata, sia perché non sussistono i presupposti costituiti da afflussi straordinari che la giustifichino, sia perché la gestione dell'inserimento dei minorenni nei centri destinati agli adulti si è rivelata, alla prova dei fatti, molto critica, per la durata di queste soluzioni e per la difficoltà di assicurare di fatto la separatezza degli ambienti.

Tanto problematica da determinare più di una condanna dell'Italia dinanzi alla Corte di Strasburgo per violazione degli art. 3 e 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA SUL RIMPATRIO ASSISTITO

Con le modifiche proposte si intende attribuire al Prefetto, e non più al Tribunale per i minorenni, la decisione sui rimpatri assistiti dei minorenni soli.

La soluzione non tiene conto della qualità dei diritti della persona su cui il rimpatrio può incidere e della complessità dell'istruttoria che comprende l'ascolto del minore e la convocazione di tutore, servizio sociale, responsabile della struttura di accoglienza o famiglia affidataria.

Si consideri inoltre che, con la modifica, il soggetto che adotta la decisione viene a coincidere con quello incaricato di eseguire il rimpatrio.

Per tutte queste ragioni va mantenuta la scelta di giurisdizionalizzare il procedimento adottata del legislatore con la legge n. 47 del 2017.

Roma, 23 aprile 2026

Il Segretario Nazionale

Anna Maria Casaburi

Il Presidente

Claudio Cottatellucci